



**COMUNE DI RUMO**  
PROVINCIA DI TRENTO  
Via Marcena, 21  
38020 Rumo  
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221  
Tel. 0463-530113 Fax 0463/530533  
ragioneria@comune.rumo.tn.it  
comune@pec.comune.rumo.tn.it

Prot. 636

Rumo, 03 marzo 2015

A tutti i  
FORNITORI  
del Comune di Rumo

*OGGETTO: Comunicazione codice identificativo degli uffici comunali destinatari della fatturazione elettronica – D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 – Art. 1, comma 213, lettera a), Legge n. 244/2007.*

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, il Comune di Rumo, **a decorrere dal 31 marzo 2015**, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A "Formato della fatturazione elettronica". Trascorsi, inoltre, **3 mesi dalla suddetta data**, non potranno essere più eseguiti pagamenti, nemmeno parziali, ai fornitori in assenza della fatturazione elettronica.

Al fine di favorire l'attivazione di tali procedure, la normativa stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano individuare i propri uffici designati a ricevere le fatture elettroniche, procedendo ad inserirli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al fine dell'attribuzione a ciascuno di essi di un "Codice Univoco Ufficio", elemento fondamentale che dovrà essere indicato nella fattura elettronica affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio corretto.

Segnaliamo quindi, il codice univoco ufficio per quanto riguarda il Comune di Rumo, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, che è il seguente:

<b>Codice Univoco IPA</b>
<b>UFLLE</b>

Si coglie l'occasione per ricordare l'obbligo nella fattura elettronica dell'indicazione del codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, e del codice unico di progetto (CUP). Si precisa che l'ufficio non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non vengano in essa riportati i predetti codici CIG e CUP.

Distinti saluti.



Il Responsabile del Servizio Ragioneria

*Bresadola Martina*  
*F. Bresadola*